**Corte di Cassazione Sent. n. 21455/2023- Responsabilità medica** - RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Napoli, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 6.07.2020 che aveva ritenuto S.d.T.L. responsabile del reato di omicidio colposo, condannandolo alla pena di giustizia, oltre il risarcimento nei confronti delle costituite parti civili. Era stato contestato il reato di cui all'art. 589 c.p. perché per colpa, quale medico ginecologo in servizio nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale (Omissis) ove era stata ricoverata per induzione del parto presso la signora S.M., per colpa cagionava la morte della piccola M.P.. Nella specie ometteva di diagnosticare la sofferenza fetale malgrado tracciato CTG delle ore 14,20 alle 17.16 e di rilevare la costante presenza a partire dalle 14,26 di reiterate decelarazioni tardive associate a perdita della variabilità battito per battito; tanto che alle 16,00 dava indicazione di

somministrare ossitocina, controindicata alla luce della sofferenza fetale in atto, in quanto

agevolatrice della attività contrattile dell'utero; non si avvedeva di un aggravamento di

sofferenza fetale e dell'intervento di ipossiemia nelle ultime ore del travaglio, ometteva di

praticare la soluzione del parto cesareo e procedeva alla estrazione del feto a seguito di

parto naturale dopo tre ore dalla registrazione di anomalie del tracciato cardiografico;

cosicché Mo.Pa. venuta alla luce alle ore 17,20, in arresto cardiocircolatorio e in condizioni

gravissime di acidosi metabolica, nonostante prolungate manovre rianimatorie, alle ore

(Omissis). 1.1..Occorre precisare che l'imputazione riguardava anche la posizione di P.D., ostetrica nel medesimo reparto, che è stata assolta dal Giudice di primo grado per non aver

commesso il fatto 2. Avverso tale decisione ricorre S.d.T.L. a mezzo del proprio difensore, censurando la sentenza con i seguenti motivi:

I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla posizione di garanzia rivestiva

dalle ostetriche secondo il D.Lgs. n. 206 del 2007, art. 48, comma 2 lett. e e g,. Lamenta

che il percorso motivazionale della Corte territoriale si fonda su una presunzione implicita

che distorce il giudizio controfattuale. Ha omesso di valorizzare la circostanza che il grave

stato di sofferenza fetale risultante dal tracciato non risulta che gli si stato effettivamente

sottoposto e che comunque tale attività era di competenza della ostetrica che ha

autonoma capacità decisionale, assiste la paziente durante il travaglio e sorveglia lo stato

del feto con i mezzi clinici appropriati. Tale posizione di garanzia è stata del tutto

pretermessa nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, con attribuzione di

competenza esclusiva all'imputato quale ginecologo.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione e travisamento del

fatto con inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in relazione all'art.

63 c.p.p., commi 1 e 2. Afferma che l'esame del materiale probatorio testimoniale

evidenzia come l'imputato nella fase di monitoraggio del tracciato non fosse presente e

che cambiavano sempre infermiere ed ostetriche. La Corte ha utilizzato quale elemento

probatorio di riscontro della responsabilità dell'imputato la testimonianza dell'ostetrica F.,

presente in sala parto fino dalle 14,00, che affermò di aver informato il medico di guardia

S.d.T., del fatto che il tracciato non fosse rassicurante; si tratta di dichiarazioni che non

potevano essere utilizzate ec art,. 63 comma 2 c.p.p..Tale doglianza difensiva trattata

nell'atto di appello non è stata affrontata dalla Corte territoriale con argomentazioni logiche

E' valide. Ha allegato al ricorso i verbali testimoniali di riferimento di T., S., S. e M..

3.11 Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il ricorso

inammissibile. Ha rilevato che "Quanto al primo motivo la giurisprudenza è chiara (da ultimo, Sez. 4 -, Sentenza n. 27539 del 30/01/2019, Greco, Rv. 276790) nell'affermare che, in tema di responsabilità medica, l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe

medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo

sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili

con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio (Sez. 4, n. 53315 del

18/10/2016, Paita, Rv. 269678 - fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di

condanna per il reato di omicidio colposo nei confronti, oltre che del ginecologo, anche

delle ostetriche, ritenendo che l'errore commesso dal ginecologo nel trascurare i segnali di

sofferenza fetale non esonerava le ostetriche dal dovere di segnalare il peggioramento del

tracciato cardiotocografico, in quanto tale attività rientrava nelle competenze di entrambe

le figure professionali operanti in equipe). Tale principio è stato successivamente

confermato da numerose sentenze, anche in tema di responsabilità medica in caso di

parto (Sez. 4, n. 53453 del 15/11/2018, Di Marco, non massimata sul punto; Sez. 4, n.

47801 del 05/10/2018, Trupo, non massimata sul punto)." CONSIDERATO IN DIRITTO

1.II primo motivo di gravame, è da ritenersi inammissibile mirando sostanzialmente ad una

diversa ricostruzione del fatto e ad una rivalutazione degli elementi di prova. Non sussiste,

poi, in particolare il dedotto travisamento della prova. A tal riguardo, giova premettere i

limiti del controllo di legittimità quando ci si trovi di fronte, come nel caso di specie, a una

doppia sentenza di condanna: le sentenze di primo e secondo grado vanno innanzitutto

apprezzate nel loro complesso, onde valutarne la conformità al diritto ed alla logica, sì da

poterne considerare la tenuta in sede di legittimità. Parimenti, va ricordato che il vizio di "travisamento della prova", si verifica quando nella motivazione si fa uso di un dato di

conoscenza considerato determinante, ma non desumibile dagli atti del processo, o

quando si omette la valutazione di un elemento di prova decisivo sullo specifico tema o

punto in trattazione. Tale vizio può essere fatto valere, però, solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, ma non nel caso in cui la

sentenza di appello abbia confermato l'anteriore decisione (cosiddetta "doppia conforme" appunto), posto in questo caso il limite derivante dal principio devolutivo, che non può essere valicato, con coeva intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio"

se non nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia individuato - per superare le censure

mosse al provvedimento di primo grado atti o fonti conoscitive mai prima presi in esame, ossia non esaminati dal primo giudice (Sezione 6, 10 maggio 2007, Contrada). Il giudice di

legittimità è e rimane (anche alla luce della rinnovata formulazione dell'art. 606 c.p.p.,

comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46), pur sempre giudice

della correttezza della motivazione e, quindi, (solo) del modo con cui una determinata

affermazione è veicolata a supporto della decisione, dovendo limitare il proprio vaglio alla

spiegazione razionale fornita in proposito dal giudice di merito cui spetta di fornire una

spiegazione convincente che sia in grado di reggere - qui nell'ottica dell'ai di là di ogni

ragionevole dubbio ai fini della condanna - il vaglio della logicità e della persuasività.

Vaglio che si risolve nel caso di specie in termini positivi. Infatti è immediatamente apprezzabile la non manifesta illogicità della sentenza, che ha proceduto ad un'attenta

disamina di tutti gli elementi sottesi al caso in esame.

1.1..Nel caso di specie la sentenza impugnata ha confermato il giudizio di penale

responsabilità dell'odierno ricorrente sulla base degli accertamenti medico legali effettuati

dai Ct del PM che non sono stati contestati e che hanno evidenziato, a seguito dell'esame

della documentazione sanitaria e in particolare dei tracciati CTG (monitoraggio elettronico

del feto), che alle 16,00 quando il segnale della sofferenza fetale era univoco, il dotto

S.d.T. ha somministrato ossitocina, che ha stimolato ulteriormente l'attività di contrazione

uterina, farmaco controindicato secondo le leges artis proprio per i rilievi patologici del

monitoraggio cardiotocografico, e che verosimilmente ha contribuito ad aggravare la

situazione ipossiasfittica intrapartum e agevolato i meccanismi che hanno condotto alla

morte della neonata. E' ampiamente dimostrato sostiene la Corte e non viene messo in

discussione nemmeno dal ricorrente la necessità di un taglio cesareo improcrastinabile

che avrebbe compresso ed eliminato i tempi di sofferenza de feto e la cui decisione

competeva proprio al ginecologo di guardia.

2.Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre evidenziare che la sentenza impugnata

fonda la conoscenza del tracciato non solo e non tanto sulle dichiarazioni della ostetrica

F., ma soprattutto su quelle della coimputata P., confermate dal successivo comportamento del sanitario, il quale somministrò ossitocina, che è un farmaco che stimola ulteriormente l'attività contrattile uterina, per cui lo scopo di tale intervento era quello di accelerare il parto, il che non avrebbe avuto senso solo in presenza di un travaglio regolare e normale senza segni di sofferenza fetale. Con riferimento alla deposizione della teste F., la sentenza rileva che in realtà non è emersa alcuna dichiarazione auto indiziante, né che la sola presenza nella sala travaglio dovesse comportare la necessità di sospendere il suo esame; ciò in piena coerenza con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p., delle dichiarazioni rese da soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico degli stessi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Mero, Rv. 280666). Quando deduce una inutilizzabilità probatoria, il ricorrente ha l'onere di illustrare l'incidenza della eventuale eliminazione degli elementi aggiuntivi sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamartini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303).

Quanto poi al travisamento di prova, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di

motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad

addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella

motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente

interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a)

identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato

probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta

nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio

invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica

e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità

all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 6, n.

10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). Le doglianze in esame risultano carenti quanto al

requisito di cui alla lettera d), per cui devono ritenersi generiche. D'altra parte, nel caso di

cosiddetta "doppia conforme", come quello in esame, è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3, il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per Cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Per le 5 Non può considerarsi corretta o virtuosa, hanno argomentato i Giudici di merito, una condotta che non abbia tenuto in nessun conto gli allarmanti segnali di pericolo attinenti alla sofferenza fetale che, anche in seguito ad accertamenti strumentali, si andavano addensando nei confronti della S.M., segnali che l'imputato ignorò o comunque non percepì nella loro effettiva gravità, tanto da somministrare ossitocina, dimostrando la sua grave incapacità di interpretare i precedenti tracciati e di collocare le spie della riduzione

della variabilità della frequenza cardiaca, della tachicardia e della tachisistolia nel contesto

di un serio insulto ipossico e quindi di diagnosticare una sofferenza fetale e procedere

senza indugio al taglio cesareo d'emergenza. La sentenza impugnata ha posto in evidenza che l'imputato non rispettò affatto le elementari linee guida della professione, atteso che il caso concreto non presentava alcuna peculiarità, ma evidenziava semplicemente una riconoscibile sil:uazione di pericolo con una non legittima inosservanza delle regole dell'arte medica e un acritico affidamento ed un atteggiamento attendistico del tutto irragionevole.

3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese

processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2023